

IN QUESTO NUMERO

1. **Reddito di cittadinanza: nuove istruzioni.**
2. **Reddito di cittadinanza: modalità di utilizzo della carta.**
3. **INAIL: riduzione dei premi per l'anno 2019.**
4. **Dichiarazione di giacenza 2019.**



(Immagine tratta dal sito guidafisco.it)

1) Reddito di cittadinanza: nuove istruzioni.

Con circolare n. 100 del 5 luglio 2019, l'I.N.P.S. ha diramato istruzioni relativamente alle modifiche apportate al c.d. **Reddito di Cittadinanza** – R.d.C. – dalla legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019.

Le modifiche riguardano anche la pensione di cittadinanza.

La circolare I.N.P.S. chiarisce come le modifiche intervenute siano principalmente relative alla istruttoria delle domande relative ai nuclei familiari con disabili ed ai requisiti per la pensione di cittadinanza; in particolare, l'I.N.P.S. segnala come le modifiche apportate comportino:

- la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta per particolari e gravi reati (terrorismo, eversione, sequestro di persona, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale politico – mafioso, strage, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); ciò vale anche per i familiari del nucleo;
- nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell'ISEE dovrà tener conto del nucleo familiare in cui è presente il dichiarante in luogo di quello ordinario (art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013);
- il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all'estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l'incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE,

presente nel nucleo;

- La Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

Particolare attenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta del beneficio **R.d.C./P.d.C.**, va posta in relazione alla domanda di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, i quali devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare.

La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno inoltre l'esclusione dal **R.d.C.**, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa.

La legge di conversione, infatti, limita l'esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo pertanto nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

(M. Mazzanti)

2) Reddito di cittadinanza: modalità di utilizzo della carta.

Un ulteriore passo verso lo stato etico.

Dal leviatano di Hobbes, passando per Hegel, si arriva, miseramente, al reddito di Cittadinanza dei nostri attuali governanti.

Con un recente decreto ministeriale (decreto 19 aprile 2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), sono state fornite le istruzioni circa le modalità di utilizzo della "**Carta Reddito di Cittadinanza**".

L'art. 2 del citato decreto, con il lodevole (?) fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, evidenzia come attraverso la **Carta R.d.C.** possano essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la carta acquisti (finalizzata all'acquisto di generi alimentari ed al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture gas), anche tutte le altre esigenze economiche dei beneficiari.

Il Decreto stabilisce che la Carta R.d.C. non può esser utilizzata per alcune specifiche tipologie di acquisti ed in particolare non si possono acquistare i seguenti beni e servizi:

- a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
- c) armi;
- d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- e) servizi finanziari e creditizi;
- f) servizi di trasferimento di denaro;
- g) servizi assicurativi;
- h) articoli di gioielleria;
- i) articoli di pellicceria;
- j) acquisti presso gallerie d'arte e affini;

a) acquisti in club privati.

Il decreto ministeriale prevede, poi, ulteriori adempimenti a carico del gestore dei servizi.

Il testo del decreto si commenta da sé ... meno male che con i 780 euro non si possono acquistare barche, quadri, ...!

(M. Mazzanti)

3) INAIL: riduzione dei premi per l'anno 2019 .

The logo of INAIL, consisting of the letters 'INAIL' in a bold, blue, sans-serif font.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

(Immagine tratta dal sito INAIL)

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 22 ottobre 2018, è stata approvata la determinazione del presidente dell'INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018, con la quale si stabiliva la riduzione dell'importo dei premi e dei contributi dovuti dalle aziende per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella mi-

sura del **15,24%**.

Ciò in ottemperanza al dettato normativo di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).

Recentemente l'**INAIL** ha diramato la circolare n. 21 del 4 luglio 2019 con la quale si informano, tutti i soggetti interessati, del completamento e delle procedure afferenti alcuni settori produttivi e del conseguente venir meno della riduzione, essendo questa assorbita dalla revisione delle tariffe.

In altri comparti, la riduzione come originariamente definita, continua - per il 2019 - ad essere applicata. La circolare, infatti, specifica come la citata riduzione dei premi, come ipotizzata dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per alcuni comparti non è stata ancora portata a compimento. Ciò significa che la riduzione "a forfait" sarà computata per il 2019 per alcune gestioni speciali (quali scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai / vetturini / ippotrasportatori, nonché relativamente ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive).

La riduzione continua ad applicarsi, ancora per il corrente 2019, inoltre, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall'I.N.P.S. (C.A.U.).

La circolare ricorda ai soggetti interessati che i premi dell'agricoltura (ricordiamo che il contributo INAIL escusso per il tramite dell'I.N.P.S., nell'ambito dei C.A.U., è per il 2019 pari al 13,2435%), sono ridotti nella misura pari al **15,24%**.

La nota INAIL precisa, inoltre, come la Legge di Stabilità 2014 abbia fissato il principio dell'andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l'individuazione dei beneficiari della riduzione.

I destinatari della riduzione sono, perciò, individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l'attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l'anno 2019, rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, l'INAIL utilizza il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA).

Per le imprese che hanno, viceversa, l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio INAIL on - line OT20.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2019, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2017.

La circolare in commento chiarisce da ultimo che la riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per l'anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l'istanza INAIL OT20 come previsto dal precedente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa ordinaria Dipendenti.
(M. Mazzanti)

4) Dichiarazione di giacenza 2019.

Ricordiamo a tutti gli interessati che il **10 settembre** prossimo scade il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza (le quantità sono riferite alle varie tipologie di prodotto detenuto al 31 luglio).

L'azienda vitivinicola obbligata alla tenuta dei registri telematici può optare di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione **è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola** tramite l'apposita funzione disponibile nel registro (oppure via web-service).



Possono effettuare la predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tutte le aziende viticole che detengono il registro telematico e che hanno effettuato la chiusura della campagna vitivinicola, sono esclusi i registri di carico e scarico relativi a stabilimenti/depositi di aziende avente sede legale nel territorio della regione Toscana e Piemonte per i quali la dichiarazione di giacenza va compilata direttamente sul sistema regionale.

Pertanto chi intendesse optare per l'invio tramite la modalità ordinaria è invitato a prendere contatti con il proprio ufficio di riferimento entro e non oltre il 30 agosto.

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti
Redazione: Maria Stefania Devescovi

Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna